

	<p>Registro atto privati n. 535 Prot-2023-0364780 del 02.mag.2023</p> <p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. n. 0051279 del 3/3/2022</p>	
	SETTORE AFFARI GENERALI	
	STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE LIGURIA	
	<i>Convenzione per la fornitura e posa in opera di una PET/CT da installare</i>	
	<i>presso l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino della durata di 12 mesi -</i>	
	<i>finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco</i>	
	<i>tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP</i>	
	<i>C34E22000230006 – CIG 9450365FE4 - N° Gara 8761556</i>	
	TRA	
	Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica	
	Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a	
	Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova,	
	in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale	
	SCCGRG60D24D969T in rappresentanza della Regione Liguria con sede in	
	Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109	
	E	
	Sig. Spera Antonio, C.F.: SPRNTN67R15G942Z, nato a Potenza il 15/10/1967,	
	Predisente del CdA, Amministratore delegato e Legale Rappresentante della	
	Ge Medical Systems Italia S.p.a. in Via Galeno n. 36 – 20126 Milano, iscritta	
	al Registro delle Imprese REA 1689710, Camera di Commercio di Milano,	
	P.IVA 03663500969 C.F. 93027710016, (di seguito nominata, per brevità,	
	anche “Fornitore”), - (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”),	
	aggiudicataria della “Fornitura e posa in opera di una PET/CT da installare	
	presso l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino della durata di 12 mesi -	
	finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco	
	1	

tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP C34E22000230006 – CIG 9450365FE4 - N° Gara 8761556– gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, giusto Decreto n. 2006 del 27/03/2023.

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all’acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) che la L.R. n. n. 2 del 05/03/2021, a far data dal 01/05/2021, ha trasferito tutte le attività di CRA a Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, (di seguito S.U.A.R.);

c) che SUAR ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, fornitura e posa in opera di una PET/CT da installare presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino della durata di 12 mesi - finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento- 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP C34E22000230006 – CIG 9450365FE4 - N° Gara 8761556, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 25/10/2022.

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura in argomento e per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità

e termini di seguito stabiliti;

e) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico prestazionale;

f) che il Fornitore ha indicato, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis), D.Lgs.50/2016, che la progettazione esecutiva CSP/CSE/Direzione lavori verranno affidati allo studio di progettazione G STUDIO STP, avente sede legale in Via Lungo Po Antonelli 45 10153 Torino – P.IVA: 11053190010; la redazione della relazione proteximetrica sarà a cura dell'Esperto Qualificato: Dr. Carlo Bergamini (esperto qualificato di 3° - numero d'ordine 57); che i lavori di costruzione di sale per screening diagnostico saranno svolti dalla Editel S.p.A, avente sede legale in Via Campodello n. 1, 12070 – Nucetto (CN) – P.IVA 00979980042;

g) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Stazione Unica, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che il singolo contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra gli Enti aderenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso

l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

j) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

k) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Stazione Unica nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dagli Enti aderenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

l) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti aderenti; parimenti gli Enti aderenti potranno essere considerati responsabili unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

m) che nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1 Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Amministrazione Contraente Enti aderenti, effettivi utilizzatori della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
- c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti;
- e) Ordinativo di Fornitura: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- f) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di Fornitura;
- g) Ricezione: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. Ordinativi di Fornitura);
- h) Sede/i di consegna: il luogo – sedi e uffici –, sul territorio di Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente– indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
- i) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività

	necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel	
	j) Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di	
	gara di cui alle premesse;	
	k) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo	
	www.acquistiliguria.it , contenente un'area riservata alla	
	Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
	1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e degli	
	Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione	
	integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle	
	attività e prestazioni contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di	
	partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	
	materia di contratti di diritto privato.	
	2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il capitolato	
	tecnico prestazionale di gara fa parte integrante del contratto	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	
	leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	<u>Articolo 4 - Oggetto</u>	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese	
	le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel	
	6	

Registro atto privati n. 535 Prot-2023-0364780 del 02.mag.2023

Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti aderenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, con gli Ordinativi di Fornitura.

3. Ai sensi dell'art. 1516 c.c. qualora il Fornitore non fornisca i prodotti aggiudicati o fornisca prodotti difformi, gli Enti aderenti potranno procedere all'acquisto in danno. In tal caso, al Fornitore inadempiente è addebitata la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo di aggiudicazione, salvo il maggior danno.

4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura degli Enti aderenti dà origine ad un contratto.

5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Tutti gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Liguria possono aderire alla presente Convenzione.

2. Gli Enti aderenti utilizza la convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con gli Enti aderenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dagli Enti aderenti tramite l'applicativo NECA

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro agli Enti aderenti, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

Articolo 7 – Durata della convenzione e dei contratti

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula della convezione.

2. SUAR si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell'Importo Massimo della Convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

4. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare il servizio di manutenzione full risk per 24 mesi dall'esito del colluado positivo, alle condizioni economiche pattuite.

5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 – Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti dagli Enti aderenti in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi riferiti all'offerta che complessivamente ammonta ad €. 2.387.616,05 =, IVA

esclusa.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

4. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi per la durata dell'appalto (12 mesi) come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto di rispettiva ragione.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, il servizio fino a concorrenza del limite di un quinto dell'Importo Massimo della Convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della S.U.A.R. mediante polizza assicurativa rilasciata dalla Intesa San Paolo n.: S364912360302 emessa il 29/03/2023 di importo, come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti, ovvero per i 80 mesi post collaudo positivo. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che gli Enti aderenti, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Tecnico nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti degli Enti aderenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti degli Enti aderenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale e comunque non oltre il periodo di garanzia.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo dagli Enti aderenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dagli Enti aderenti.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita in ottemperanza alle attuali norme di fatturazione elettronica all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato sul

	seguenti conti corrente dedicati e le persone su cui sono delegati ad operare	
	IBAN IT 48 F 02008 05364 000003194949	
	- Accesso presso Unicredit S.p.A.	
	- Generalità persone delegate ad operare:	
	Antonio SPERA	
	nato a Potenza (PZ) il 15.10.1967, codice fiscale SPRNTN67R15G942Z;	
	Luca ALPARONE	
	nato a Napoli (NA) il 12.09.1974, codice fiscale LPRLCU74P12F839L;	
	Alberto DE MONTE	
	nato a Milano (MI) il 05.11.1970, codice fiscale DMNLRT70S05F205M;	
	Alessandra GALLI	
	nata a Milano (MI) il 04.04.1965, codice fiscale GLLLSN65D44F205Z;	
	Emanuela CIVENI	
	nata a Milano (MI) il 21.06.1965, codice fiscale CVNMNL65H61F205Z;	
	Gaspare CARDAMONE	
	nato a Catanzaro (CZ) il 17.07.1977, codice fiscale CRDGPR77L17C352Q;	
	IBAN IT 77 G 02008 05364 000004823808	
	- Accesso presso Unicredit S.p.A.	
	- Generalità persone delegate ad operare:	
	Antonio SPERA	
	nato a Potenza (PZ) il 15.10.1967, codice fiscale SPRNTN67R15G942Z;	
	Luca ALPARONE	
	nato a Napoli (NA) il 12.09.1974, codice fiscale LPRLCU74P12F839L;	
	Alberto DE MONTE	
	nato a Milano (MI) il 05.11.1970, codice fiscale DMNLRT70S05F205M;	

Registro atto privati n. 535 Prot-2023-0364780 del 02.mag.2023

Alessandra GALLI

nata a Milano (MI) il 04.04.1965, codice fiscale GLLLSN65D44F205Z;

Emanuela CIVENI

nata a Milano (MI) il 21.06.1965, codice fiscale CVNMNL65H61F205Z;

Gaspere CARDAMONE

nato a Catanzaro (CZ) il 17.07.1977, codice fiscale CRDGPR77L17C352Q

IBAN IT 94 N 03069 20407 000002952122

- Accesso presso **Intesa San Paolo**

- Generalità persone delegate ad operare:

Antonio SPERA

nato a Potenza (PZ) il 15.10.1967, codice fiscale SPRNTN67R15G942Z;

Luca ALPARONE

nato a Napoli (NA) il 12.09.1974, codice fiscale LPRLCU74P12F839L;

Alberto DE MONTE

nato a Milano (MI) il 05.11.1970, codice fiscale DMNLRT70S05F205M;

Alessandra GALLI

nata a Milano (MI) il 04.04.1965, codice fiscale GLLLSN65D44F205Z;

Emanuela CIVENI

nata a Milano (MI) il 21.06.1965, codice fiscale CVNMNL65H61F205Z;

Gaspere CARDAMONE

nato a Catanzaro (CZ) il 17.07.1977, codice fiscale CRDGPR77L17C352Q;

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

9. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati agli Enti aderenti dipendenti da tale interruzione.

10. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. _Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 54841, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigi.moreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua sig. Simone Viscardi, telefono 0226001111

4. Gli Enti aderenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

Articolo 12 - Subappalto

1. La ditta ha dichiarato di avvalersi dell'istituto del subappalto per la seguente attività:

- Lavori di costruzione di sale per screening diagnostico ad Editel S.p.A, impresa in possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara;

Le attività di:

- Installazione meccanica PET CT

- Attività di smontaggio, ritiro ed eventuale smaltimento (R.A.E.E.)

saranno svolte, in favore di GE Medical Systems Italia S.p.A., in forza dell'accordo quadro sottoscritto anteriormente all'indizione della presente procedura. Conformemente a quanto disposto dalla citata previsione di legge, la scrivente, in caso di aggiudicazione, s'impegna a depositare detto accordo in occasione della stipula del contratto di appalto.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016.

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto, all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui

C/C dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio è effettuato secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.

Articolo 15 - Penali

1 in caso di ritardo sull'effettuazione delle prestazioni previste in capitolato per cause non imputabili alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, D. LGs. n. 50/2016, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla SUAR di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata effettuazione parziale o totale, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore delle mancate prestazioni; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando

alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro

danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, gli Enti

aderenti potrà procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra

azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli

ulteriori danni.

4. Le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti

commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso

il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione

delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al

Fornitore da parte gli Enti aderenti (da inviare per conoscenza anche alla

Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso

le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla

ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano

accoglibili, a insindacabile giudizio gli Enti aderenti, ovvero non vi sia stata

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al

Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio

dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non

esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della

medesima penale.

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente

articolo non preclude il diritto degli Enti aderenti e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa degli Enti aderenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali da parte degli Enti aderenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF
- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

Registro atto privati n. 535 Prot-2023-0364780 del 02.mag.2023

e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale;

k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;

l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;

m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R..

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o degli Enti aderenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;

b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il

	termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	h) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;	
	i) subappalto non autorizzato;	
	j) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;	
	k) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;	
	l) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	3) In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 10% dell'importo contrattuale.	
	<u>Articolo 17 – Risoluzione</u>	
	1.Salvo quanto previsto all'art. 17 " <i>Clausola Risolutiva Espressa</i> ", in caso di	
	20	

inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, degli Enti aderenti ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, gli Enti aderenti ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte degli Enti aderenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima gli Enti aderenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della

Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, gli Enti aderenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte degli Enti aderenti queste dovranno darne tempestiva comunicazione a S.U.A.R. onde consentire le modifiche sul NECA.

8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R..

8. Resta inteso che S.U.A.R. e/o degli Enti aderenti, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF.

9. S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio

successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 18 - Recesso

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma

3 D.Lgs.n.159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza

delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la

S.U.A.R. e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni

effettuate.

3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art

109 D.Lgs. n.- 50/2016.

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte degli

Enti aderenti delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte,

secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione,

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o

indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art.1671 c.c.

5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti,

non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti

potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione

alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno per le Amministrazioni contraenti.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di

recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore

prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della

fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come

tale gestito da S.U.A.R. e/o degli Enti aderenti ai sensi

dell'art. 18 della presente Convenzione.

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne gli Enti aderenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per gli Enti aderenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa degli Enti aderenti nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso gli Enti aderenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o gli Enti aderenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016; nel trasmettere a S.U.A.R. e/o gli Enti aderenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli

stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel

fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico

affidato, per soddisfare le predette richieste;

d) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo

agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,

sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

e) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche

periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento

dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

f) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi

dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura

privata sottoscritta a distanza.

2.L'imposta di bollo sugli originali digitali è assolta da S.U.A.R. mediante

modello F24

3.Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali

relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli,

carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico

alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate

nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'Imposta

sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata

l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del

Fornitore.

Articolo 22 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 23 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa agli Enti aderenti.

Art. 24 Principio del DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia

Articolo 25 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte degli Enti aderenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte

le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto), Art. 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 15 (Penali), Art. 16 (Clausola risolutiva espressa), Art. 17 (Risoluzione), Art. 18 (Recesso), Art. 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 22 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 23 (Foro competente), Art. 24 Principio del DNSH Art. 25 (Clausola finale).

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA

Firmato digitalmente Dott. Giorgio Sacco

Impresa GE Medical Systems Italia Spa

Firmato digitalmente Ing. Antonio Spera